

# **STUDIO BELCASTRO**

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151  
e-mail [claudio.belcastro@studiobelcastro.it](mailto:claudio.belcastro@studiobelcastro.it) web [www.studiobelcastro.it](http://www.studiobelcastro.it)

*Dott. Claudio Belcastro*

*Dott. Sergio Policheni*

*Dott. Antonio Albanese*

*Dott. Emanuela Candido*

*Rag. Maria Teresa Cimarosa*

*Dott. Saverio Leotta*

*Rag. Sandra Macri*

*Dott. Cristina Pelle*

*Rag. Caterina Piccolo*

*Rag. Santina Sansotta*

**CIRCOLARE INFORMATIVA**  
**N. 03/2015 DEL 10/03/2015**

## **Indice Argomenti:**

- 1. Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione**
- 2. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**
- 3. Bonus e-commerce per prodotti agricoli ed ittici**

## **1) FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Facendo seguito a quanto già anticipato con la nostra precedente circolare n. 7 del 17/6/2014 (alla quale facciamo espresso riferimento), con una nuova Circolare interpretativa emanata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero delle Economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato definitivamente chiarito che l'ambito soggettivo di applicazione dell'**obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione si estende a tutte le Amministrazioni dello Stato** e non solo a quelle inserite nel Conto economico consolidato pubblicato annualmente dall'ISTAT.

In merito, pare opportuno ricordare che l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione (fatturaPA) è stato introdotto dalla Legge finanziaria 2008; detta norma ha infatti previsto che **“al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili”**, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche **“deve esse-**

**re effettuata esclusivamente in forma elettronica” attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell’Economia e delle finanze.**

Con successivi decreti ministeriali sono state poi definite le disposizioni attuative, tra le quali la data di decorrenza dell’obbligo e le regole da seguire per l’emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica verso la P.A., definendo anche le specifiche tecniche da seguire per la preparazione e la trasmissione delle fatture elettroniche.

A tal fine, appare opportuno chiarire che l’ambito soggettivo della “fatturaPA” deve essere esteso, oltre che agli enti e ai soggetti indicati nell’elenco pubblicato annualmente dall’ISTAT e alle Autorità indipendenti, a “tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI”.

Con riferimento, invece, alle date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione nei confronti della P.A. si chiarisce che **a partire dal prossimo 31 marzo detto obbligo** (già in vigore dal 6 dicembre 2013 verso le Amministrazioni che su base volontaria hanno assunto specifici accordi con i propri fornitori e a partire dal 6 giugno 2014 nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale) **troverà definitiva applicazione nei confronti di tutte le sopra richiamate Amministrazioni dello Stato**, comprese quelle locali (individuate come tali nel citato elenco ISTAT).

Appare utile mettere infine in evidenza che **le Camere di Commercio**, sul portale di Info Camere (<https://fattura-pa.infocamere.it>), hanno **gratuitamente messo a disposizione delle piccole e medie imprese iscritte un servizio di emissione della fatturaPA per le prime 24 fatture elettroniche.**

## **2) CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

### **2.1) Premessa**

Facendo seguito a quanto già anticipato (con le nostre precedenti circolari n. 8 del 21/6/2014 e n. 10 del 3/8/2014 alle quali facciamo espresso riferimento) in tema di **Bonus fiscale per gli investimenti in beni strumentali**, passiamo adesso a dare qualche ulteriore informazione.

## ***STUDIO BELCASTRO***

Infatti, con una recentissima Circolare, è stato chiarito che:

- a detto credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non si applica il limite di 250.000 euro, previsto per i crediti d'imposta agevolativi ed il limite generale di compensabilità di 700.000 euro previsto per crediti e contributi,
- l'importo minimo di 10.000 euro necessario per usufruire dell'agevolazione deve riguardare ciascun progetto di investimento e non i singoli beni che lo compongono.

### **2.2) I soggetti beneficiari**

Possono ottenere l'agevolazione i titolari di reddito d'impresa:

- residenti nel territorio dello stato, indipendentemente dalla forma giuridica adottata;
- e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

È indifferente la dimensione dell'impresa o il settore di appartenenza della stessa così come nessuna rilevanza assume l'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili.

Il credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione di versamenti dovuti, può inoltre essere fruito anche dalle imprese costituite successivamente alla data del 25 giugno 2014.

### **2.3) Le spese agevolabili**

**Il credito d'imposta va calcolato sul 15% delle spese sostenute, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.**

È comunque possibile escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

**L'importo minimo di 10.000 euro, invece, deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento, inserendo nel calcolo delle spese anche gli oneri di diretta imputazione, come i costi di trasporto e montaggio.**

In ogni caso, alla misura di favore non si applicano né il limite di 250mila euro, previsto per i crediti d'imposta agevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700mila euro previsto per crediti e contributi.

## **2.4) Gli investimenti agevolabili**

Il credito d'imposta vale per gli investimenti in nuovi beni strumentali compresi nella **divisione 28 "Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature"** della **tabella ATECO 2007**.

**Rientrano, quindi, nella citata tabella i macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione, quindi:**

- pompe e compressori, utensili portatili a motore;
- gru e macchine per movimentazione, comprese le carriere ma escluse le autogru e le gru ferroviarie;
- apparecchi per pesare come bilance commerciali, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, ma escluse le bilance di precisione;
- macchine per l'industria ceramica;
- motori (diversi da quelli per i veicoli) e turbine;
- macchine da maglieria e per il settore tessile;
- forni, bruciatori, caldaie;
- macchine per ufficio, comprese le calcolatrici, le macchine da scrivere, le fotocopiatrici, ma esclusi i computer e i mobili per ufficio (peraltro agevolabili i primi con la Sabatini bis);
- macchine per l'imballaggio;
- apparecchi per centri di bellezza.

**Rimangono, invece, esclusi** gli immobili, i beni immateriali, i macchinari e le attrezzature inclusi in divisioni diverse dalla 28, come:

- attrezzature medicali di diagnosi e cura (divisione 26);
- strumenti di misurazione e bilance da laboratorio (divisione 26);
- motori elettrici e generatori (divisione 27);
- quadri elettrici (divisione 27);
- apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura (divisione 25);
- batterie e accumulatori elettrici (divisione 27);
- apparati per distribuzione e controllo dell'energia;
- computer e componenti elettronici (divisione 26);
- apparecchi per telecomunicazioni, attrezzature radiofoniche e televisive;
- telefoni e telefax, modem, antifurti, antincendi (divisione 26);
- autocarri, autobus e autoveicoli in genere (divisione 29);
- strumenti di controllo ambientale.

Nel caso di investimenti in **beni complessi**, ai fini dell'agevolazione rilevano anche i beni non inclusi nella divisione 28 e destinati al funzionamento dei beni della divisione, come per esempio **computer e software** acquistati per far funzionare i macchinari.

La circolare specifica che, oltre a essere **nuovi**, i beni devono essere **strumentali** rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria.

## ***STUDIO BELCASTRO***

Non sono, invece, inclusi nel credito, gli acquisti di **beni merce e di materiali di consumo**, anche se contenuti nella divisione 28, come per esempio i **toner**.

Per quanto riguarda il requisito della “novità”, tra i beni agevolabili non rientrano quelli già utilizzati. Tra le eccezioni ammesse nel documento di prassi rientrano i **beni esposti negli show room, utilizzati esclusivamente dai rivenditori a scopo dimostrativo**.

### **2.5) Come utilizzare il credito d'imposta**

Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo di versamenti da effettuare con il modello F24.

Il credito può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'investimento.

Quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota del credito potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016.

La seconda quota sarà utilizzabile **a partire dal 1° gennaio 2017**, la terza dal 1° gennaio 2018. Se una quota annuale, o parte di essa, non può essere utilizzata per motivi di incapienza, la stessa potrà essere fruita in compensazione già nel successivo periodo d'imposta.

### **2.6) Quando viene meno il credito**

Il credito d'imposta viene revocato se i beni oggetto dell'investimento agevolato **non sono mantenuti nell'impresa** almeno fino alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto.

Per esempio, per un soggetto con periodo d'imposta che coincide con l'anno solare che ha effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo tra il **25 giugno 2014 e il 31 dicembre 2014**, la revoca interviene se il bene viene ceduto entro il 31 dicembre 2015.

Inoltre, il documento di prassi specifica che, per non perdere il beneficio, il bene oggetto di investimento va mantenuto in strutture produttive situate in Italia fino al termine previsto per gli accertamenti.

### **3) BONUS E-COMMERCE PER PRODOTTI AGRICOLI ED ITTICI**

#### **3.1) Premessa**

Con due distinti e recentissimi Decreti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali viene disciplinato l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dei **due crediti d'imposta** istituiti **in favore delle imprese agricole e ittiche**, per incentivare il potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti.

Il primo credito è relativo alle spese per nuovi investimenti sostenuti per lo **sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie**, nonché per la **cooperazione di filiera** nell'ambito di reti di imprese, mentre il secondo è relativo alle **spese per nuovi investimenti sostenuti**, tra il 2014 e il 2016, per la **realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche** finalizzate al potenziamento del **commercio elettronico**.

#### **3.2) Beneficiari**

Per quanto riguarda lo **sviluppo di nuovi prodotti**, i beneficiari possono essere le singole imprese, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, aderenti a un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che:

- producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- sono PMI, secondo la definizione comunitaria (regolamento Ue n. 651/2014), che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non rientranti nel citato allegato I.

Nel caso del **bonus per il potenziamento dell'e-commerce**, possono accedere all'agevolazione, sia se persone fisiche o giuridiche, i titolari di reddito d'impresa o di reddito agrario che sono:

- imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- PMI, in base al regolamento Ue n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.

## **3.3) Costi agevolabili**

Nel primo credito d'imposta i **costi agevolabili** sono:

- le attività di consulenza e di assistenza tecnico-specialistica;
- la costruzione o il miglioramento di immobili;
- e l'acquisto di materiali e attrezzature;
- i costi per *hardware* e *software* inerenti il progetto di aggregazione in rete;
- l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- i costi di formazione sia dei titolari che dei dipendenti impegnati nel progetto,
- i costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
- i costi per la pubblicità riguardante le attività della rete.

Il credito d'imposta spetta per i nuovi investimenti realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto a partire dal periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre 2014 e nei due successivi (nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro per il 2014, di 12 milioni di euro per il 2015 e di 9 milioni di euro per il 2016).

La **misura del bonus varia dal 10 al 40%**, con limiti di spesa che vanno **da 15.000 a 400.000 euro**, a seconda dell'attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini Iva e delle dimensioni dell'impresa.

Per quanto riguarda il **bonus e-commerce, sono agevolabili:**

- le spese sostenute per realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico;
- quelle per investimenti riguardanti le dotazioni tecnologiche;
- il *software*;
- la progettazione;
- lo sviluppo del database e dei sistemi di sicurezza;

realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, nel **limite di spesa di 500.000 euro per il 2014**, di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per il 2016.

La misura del **bonus varia dal 10 al 40%**, con limiti di spesa che vanno **da 15.000 a 50.000 euro**.

## **3.4) Indicazione del credito in Unico**

Il bonus riconosciuto dal Mipaaf va indicato dall'impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso e utilizzato, tramite il mo-

dello F24, esclusivamente in compensazione, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento.

**Il credito d'imposta**, inoltre:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;
- non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno dell'Unione europea riguardanti gli stessi costi che danno diritto alla fruizione del bonus, nel caso in cui il cumulo produrrebbe un'intensità di aiuto superiore al livello consentito.

### **3.5) L'istanza**

Per ottenere i bonus, gli interessati dovranno presentare apposita **domanda telematica al Mipaaf**, dal 20 al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

### **3.6) Cause di decadenza o revoca del credito d'imposta**

Il diritto al credito d'imposta decade nei seguenti casi:

- accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;
- mancato rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento dell'Unione europea;
- utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella domanda.

Il credito d'imposta è **revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese**, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale.

In tutti i precedenti casi di decadenza o revoca, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

### **3.7) Divieto di cumulo**

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato né con altre misure di sostegno dell'Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili, che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo a un'intensità di aiuto superiore al livello consentito.

L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l'indebito utilizzo del credito d'imposta.



## **3.8) Recupero del credito per indebito utilizzo**

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

## **ALLEGATI**

### **Scadenario tributario di Marzo 2015**

## **PRECEDENTI CIRCOLARI 2015**

Numero	Del	Argomento
01/2015	07.01.2015	Legge di stabilità 2015 (novità in sintesi) Decreto semplificazioni (novità in sintesi) Variazione tasso interesse legale
02/2015	12.02.2015	La nuova disciplina dell'e-commerce Moratoria mutui e finanziamenti per il triennio 2015-2017 Nuova gestione delle lettere di intento Le scadenze fiscali per l'anno 2015

# **STUDIO BELCASTRO**

## **SCADENZARIO TRIBUTARIO**

**MARZO 2015**

### **Domenica 1**

- **Opzione Irap** – Scade il termine per le ditte individuali e per le società di persone per determinare l'imposta con le stesse modalità delle società di capitali ossia, da risultato di bilancio ed a prescindere dai recuperi fiscali

### **Lunedì 2**

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° febbraio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° febbraio del relativo anno (giorno 2 per anni ordinari e giorno 1 per anni bisestili)
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Gennaio (versamenti di Febbraio), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 febbraio) (giorno 2 per anni ordinari e giorno 1 per anni bisestili)
- **Iva – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative al IV trimestre dello scorso anno con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trimestrali ex art. 74) (trenta giorni dalla scadenza originaria del 16 febbraio) (giorno 2 per anni ordinari e giorno 1 per anni bisestili)

### **Sabato 7**

- **Sostituti di imposta** – Invio telematico della certificazione unica relativa alle somme erogate ed alle relative ritenute operate nell'anno precedente:

10

## **STUDIO BELCASTRO**

- *per lavoro dipendente da parte dei datori di lavoro (Cud)*
- *per dividendi da parte delle società di capitali*
- *per proventi finanziari da parte di notai, intermediari e società finanziarie*
- *per lavoro autonomo o occasionale da parte del soggetto erogatore*
- *per provvigioni da parte del soggetto erogatore*

### **Domenica 15**

- ***Iva*** – *Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)*

### **Lunedì 16**

- ***Delega Unica - Modello F24*** :
  - ***Iva*** – *Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili*
  - ***Iva*** - *Versamento dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (con la maggiorazione dell'1%) (Liquidazione effettuata nel mese precedente)*
  - ***Iva*** – *Liquidazione e versamento dell'iva annuale, superiore a quella eventualmente versata in base alle liquidazioni periodiche, dovuta da tutti i contribuenti (mensili e trimestrali)*
  - ***Ritenute*** – *Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)*
  - ***Inps*** – *Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente*
  - ***Inps - Collaboratori*** - *Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)*
  - ***Inps – Pescatori autonomi*** – *Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente*
  - ***Inps – Agricoltura*** – *Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al terzo trimestre dell'anno precedente*
  - ***Enpals*** – *Versamento contributi dovuti per il mese precedente*
  - ***Inpdai*** – *Versamento mensile dei contributi previdenziali*

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Inail — Mod. 10/SM** – Denuncia delle retribuzioni relative all'anno precedente su supporto magnetico o via internet
- **Tassa annuale di concessione governativa** – Termine per il versamento della tassa unica annuale sui libri sociali dovuta dalle società di capitali in ragione di € 309,87 (€ 516,46 per le società con capitale superiore a € 516.456,90)
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento eventuale saldo annuale canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo all'anno precedente

### **Mercoledì 18**

- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “breve”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Gennaio (versamenti di Febbraio), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria del 16 febbraio) (giorno 18 per anni ordinari e giorno 17 per anni bisestili)
- **Iva – Ravvedimento operoso “breve”** – Termine per le regolarizzazioni relative al IV trimestre dello scorso anno con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trimestrali ex art. 74) (trenta giorni dalla scadenza originaria del 16 febbraio) (giorno 18 per anni ordinari e giorno 17 per anni bisestili)

### **Venerdì 20**

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi

**Domenica 22**

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del I periodo contabile (gennaio-febbraio) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al I periodo contabile (gennaio-febbraio)

**Mercoledì 25**

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

**Sabato 28**

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del II periodo contabile (marzo-aprile) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il VI periodo contabile precedente (novembre-dicembre anno precedente)

**Lunedì 30**

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° marzo e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° marzo del relativo anno
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Febbraio (versamenti di Marzo), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 marzo)
- **Iva – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative al IV trimestre dello scorso anno con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla scadenza originaria del 16 marzo)

### **Martedì 31**

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di febbraio la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di gennaio
- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento secondo trimestre in caso di rateizzazione
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento

**NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo**

- ***I termini di prescrizione*** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali*** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali*** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)